

# D. Lgs. 81/08

## TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

A CURA DI NORBERTO CANCIANI

---

AGGIORNATO SETTEMBRE 2024



## Finalità - art. 1

---

- ✓ Attuazione della legge delega 123/07
- ✓ Uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
- ✓ Disposizioni che si applicano nelle diverse Regioni, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di “cedevolezza”

## Definizioni - art. 2

---

- a) **Lavoratore**: svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, esclusi i servizi domestici e familiari.

Sono equiparati:

- Socio lavoratore di cooperativa o società
- Associato in partecipazione
- Soggetti in tirocinio formativo
- Allievo di istituti di istruzione e universitari
- Volontari in genere e lavoratori “socialmente utili”

## Definizioni - art. 2

---

- b) Datore di lavoro**: soggetto titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**.

Nella P.A. è il dirigente o il funzionario con **autonomi poteri decisionali e di spesa**, individuato dal vertice dell'amministrazione

## Definizioni - art. 2

---

- d) **Dirigente**: persona dotata delle competenze e dei poteri per attuare le direttive del datore di lavoro; organizza l'attività e vigila su di essa
  
- e) **Preposto**: persona dotata delle competenze e dei poteri per sovrintendere all'attività lavorativa; garantisce l'attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione dei lavoratori

## Definizioni – art. 2

---

- f) **RSPP**: in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, coordina il SPP e risponde al D.L.
- g) **ASPP**: in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, fa parte del SPP
- h) **Medico competente**: in possesso dei titoli di cui all'art. 38, collabora col D.L. alla VDR, effettua la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti
- i) **RLS**: persona eletta o designata dai lavoratori

# TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

## Capo I – Disposizioni generali

### Definizioni – art. 2

---

- m) **Sorveglianza sanitaria**: insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  
- n) **Prevenzione**: disposizioni o misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
  
- o) **Salute**: stato di benessere fisico, mentale e sociale
  
- p) **Sistema di promozione della salute e sicurezza**: soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione di programmi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza

## Definizioni – art. 2

---

- q) **Valutazione dei rischi**: valutazione di tutti i rischi per individuare le misure di prevenzione e protezione e per elaborare il programma di miglioramento nel tempo
- u) **Norma tecnica**: specifica non obbligatoria approvata e pubblicata da organismo internazionale, europeo o nazionale
- v) **Buone prassi**: soluzioni organizzative o procedurali elaborate da Regioni, INAIL, organismi paritetici e validate dalla Commissione consultiva permanente
- w) **Linee guida**: atti di indirizzo predisposti da Ministeri, Regioni, INAIL e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni



## Definizioni – art. 2

---

- aa) **Formazione**: processo educativo mirato all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e per la identificazione, riduzione e gestione dei rischi
- bb) **Informazione**: attività dirette a fornire conoscenze alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi
- cc) **Addestramento**: attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI e procedure di lavoro
- dd) **Modello di organizzazione e di gestione**: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione della politica aziendale per la salute e sicurezza

## Campo di applicazione - art. 3

---

- Si applica a **tutti i settori pubblici e privati** e a tutti i rischi
- Decreti specifici per alcuni settori (*Forze Armate e Polizia, VVF, Giustizia, Università e Scuole, trasporto aereo e marittimo, ecc.*)
- Si applica a **lavoratori subordinati ed equiparati**
- Per i **lavoratori autonomi**, di impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, soci di società semplici agricole, volontari servizio civile, si applica l'art. 21
- I D.L. che utilizzano volontari sono tenuti alla informazione e adottano misure per eliminare i rischi da interferenze

## Computo dei lavoratori - art. 4

---

Ai fini degli obblighi di cui al presente decreto **non** si computano:

- Collaboratori familiari
- Tirocinanti e allievi di istituti di istruzione e formazione
- Lavoratori che sostituiscono assenti temporanei
- Lavoratori con prestazioni occasionali e volontari
- Lavoratori socialmente utili e lavoratori autonomi
- CO.CO.CO e CO.CO.PRO
- Lavoratori in prova

Contratti di somministrazione e lavoratori a tempo parziale si computano per le ore effettive prestate

Operai e impiegati a tempo determinato nel settore agricolo si computano per frazioni di unità lavorative anno (ULA)

## TITOLO I – PRINCIPI COMUNI Capo II – Sistema istituzionale

### **Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza ....**

---

- 3 rappresentanti del Ministero del lavoro e Ministero della salute
- 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 1 rappresentante del Ministero dell'interno
- 5 rappresentanti delle Regioni
- Rappresentanti INAIL per funzione consultiva

Definisce linee comuni, programmazione e coordinamento

---

### **Art. 7**

#### **Comitati regionali di coordinamento**

Programmazione degli interventi, uniformità e raccordo con Comitato art. 5 e Commissione consultiva permanente

**Si riunisce almeno 2 volte all'anno e può essere convocato dall'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**

## Art. 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

- 
- ✓ 6 rappresentanti dei Ministeri (lavoro, salute, sviluppo economico, interno, infrastrutture e altri in caso di specifica competenza)
  - ✓ 6 rappresentanti delle Regioni
  - ✓ 6 esperti nominati dalle OO.SS.
  - ✓ 6 esperti nominati dalle organizzazione dei datori di lavoro
  - ✓ 3 esperti in medicina de lavoro, igiene e impiantistica industriale
- 
- Esame problemi applicativi della normativa
  - Validazione buone prassi
  - Elaborazione procedure standardizzate per VDR
  - Definizione criteri per qualificazione imprese e lavoratori autonomi
  - Criteri per qualificazioni formatori
  - Indicazione di modelli di organizzazione e gestione aziendale

## Art. 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

---

- Partecipano: Ministeri del lavoro, della salute e dell'interno, Regioni, INAIL, **INPS e Ispettorato nazionale del lavoro**
- Scopo è fornire dati per:
  - la programmazione, la pianificazione e la verifica d'efficacia degli interventi di prevenzione
  - L'indirizzo dell'attività di vigilanza **delle ASL e di INL**
- Partecipazione parti sociali e diffusione informazioni

## **Art. 9 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

---

### **Compiti INAIL:**

- Supporto di informazioni e conoscenze
- Consulenza alle aziende
- Progettazione ed erogazione percorsi formativi
- Promozione e divulgazione della cultura della salute
- Partecipazione al Comitato art. 5
- Consulenza alla Commissione consultiva permanente
- Elaborazione e diffusione buone prassi
- Predisposizione linee guida
- Contributo al SINP

## **Art. 10 – Informazione a assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

---

Attività di **informazione, assistenza, «consulenza», formazione e promozione** a piccole e medie imprese:

- Regioni, tramite le AA.SS.LL.
- Ministero dell'interno, tramite i VVF
- Ministero del lavoro
- Ministero dello sviluppo economico
- INAIL
- Organismi paritetici e enti di patronato



## Art. 11 – Attività promozionali

---

- Sono definite nell'ambito della Commissione consultiva le attività di finanziamento di progetti di investimento e di progetti formativi
- Le amministrazioni centrali e le Regioni concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
- Gli istituti scolastici, universitari e di formazione possono inserire percorsi formativi sulla materia
- INAIL finanzia investimenti e formazione delle PMI
- Promozione di attività destinate a lavoratori immigrati e alle lavoratrici

## Interpello - art. 12

---

Commissione per gli interPELLI presso il Ministero del lavoro:

- 2 rappresentanti del Ministero del lavoro
- 2 rappresentanti del Ministero della salute
- 4 rappresentanti delle Regioni

Possono inoltrare quesiti **organismi associativi a rilevanza nazionale, enti pubblici nazionali, organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, ordini o collegi professionali**

Le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'attività di vigilanza

## Vigilanza – art. 13

- **La vigilanza è svolta dalle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro**
- Competenze specifiche per VVF (antincendio), MSE (settore minerario) e Regioni (industrie estrattive, acque minerali e termali)
- Vigilanza con organi interni per forze armate, polizia e VVF; modalità diverse per vigilanza su navi e aerei, nei porti e aeroporti nonché per la Giustizia
- **Le ASL e l'INL promuovono e coordinano l'attività di vigilanza**
- Il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può svolgere attività di consulenza
- Le somme introitate dalle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro per le sanzioni finanziano le attività di prevenzione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dall'Ispettorato

## **Art. 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**

- Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 758/94 (prescrizioni e sanzioni), **INL adotta provvedimento di sospensione** dell'attività imprenditoriale per:
  - **Presenza di lavoratori irregolari pari al 10 % del totale**
  - **Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravi (allegato I)**
- Sospensione comunicata all'ANAC e al Ministero delle infrastrutture per emanazione di provvedimenti interdittivi
- **Competenza anche di ASL per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e VVF per materia antincendio
- Revoca è subordinata a regolarizzazione e pagamento, oltre delle sanzioni penali, di somma aggiuntiva (2500 - 5000 €)
- La non ottemperanza è punita con l'arresto fino a 6 mesi (arresto o ammenda nel caso di lavoro irregolare)

## ALLEGATO I

# Fattispecie di violazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14

---

- Mancata elaborazione del DVR e/o del Piano di Emergenza
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura di DPI contro cadute dall'alto e/o mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione di armature di scavi
- Lavori in prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni di sicurezza
- Mancata protezione contro contatti diretti e indiretti
- Omessa vigilanza su rimozione dispositivi di sicurezza
- Mancata notifica all'organi di vigilanza per lavori con amianto

## MISURE GENERALI DI TUTELA – ART. 15

---

- Valutazione di tutti i rischi
- Programmazione della prevenzione con integrazione di condizioni tecniche, fattori ambientali e organizzazione del lavoro
- Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo: riduzione dei rischi alla fonte e sostituzione di ciò che è pericoloso
- Rispetto dei principi ergonomici
- Limitazione degli esposti e dell'uso di agenti chimici, fisici e biologici
- Priorità misure di protezione collettiva
- Controllo sanitario ed eventuale allontanamento del singolo dal rischio
- Informazione e formazione a lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Istruzioni adeguate ai lavoratori, consultazione e partecipazione
- Misure per il miglioramento nel tempo (codici di condotta e buone prassi)
- Misure di emergenza e uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti

## DELEGA DI FUNZIONI – ART. 16

---

Limiti e condizioni delle deleghe del Datore di Lavoro:

- a) Atto scritto con data certa**
- b) Possesso dei requisiti del delegato**
- c) Attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo connessi alla funzione delegata**
- d) Attribuzione di autonomia di spesa**
- e) Accettazione del delegato**

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul delegato. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione dei modelli di verifica e controllo di cui all'art. 30

Il soggetto delegato, in accordo col D.L., può delegare specifiche funzioni. Non è possibile ulteriore delega.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART. 18

- nomina medico competente (nei casi previsti e qualora richiesto da VDR) e designazione lavoratori addetti a emergenze e **individuazione dei preposti**
  - fornitura di idonei DPI e misure per impedire accesso a zone pericolose
  - richiedere ai lavoratori osservanza norme e misure di prevenzione, inviare i lavoratori alla visita medica e richiedere al M.C. l'osservanza degli obblighi a suo carico
  - organizzazione del piano di emergenza e misure prevenzione incendi
  - Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
  - Consentire ai lavoratori la verifica delle misure adottate – consultazione del RLS nei casi previsti e fornitura di copia del DVR (consultabile solo in azienda)
  - Elaborare DUVRI e consegna copia al RLS
  - Adozione provvedimenti per evitare rischi per la popolazione e per l'ambiente
- segue ....*

**NON DELEGABILI (art. 17): designazione RSPP, VDR e DVR**



## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART. 18

- Comunicazione a INAIL dati su infortuni con prognosi > 3 gg., per fini assicurativi, e con almeno 1 g. di assenza, per fini statistici, nonché nominativi RLS (nuovi eletti o designati)
- Apposita tessera ai lavoratori in caso di appalto presso terzi
- Convocazione riunione periodica (aziende > 15 lavoratori) - Aggiornamento misure di prevenzione e protezione
- **valutazione specifiche capacità e condizioni dei lavoratori - controllo su possesso di idoneità per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria**

**Il datore di lavoro e i dirigenti vigilano sugli adempimenti di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25**

**Resta ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in caso di loro violazioni senza riscontro di difetto di vigilanza**

## OBBLIGHI DEL PREPOSTO – ART. 19

---

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e **in caso di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento.**
- **In caso di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori**
- Verificare che solo chi è stato istruito acceda alle zone pericolose
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza, dare istruzioni per l'evacuazione, informare i lavoratori del pericolo e non richiedere la ripresa dell'attività in situazioni pericolose
- **In caso di deficienze e ogni altra condizione di pericolo rilevata, interrompere l'attività e segnalare le non conformità rilevate**
- Frequentare appositi corsi di formazione

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20

---

- Si prendono cura della salute e sicurezza propria e degli altri - contribuiscono con datore di lavoro, dirigenti e preposti agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **osservano le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**
- utilizzano correttamente le attrezzature ed i DPI
- **segnalano immediatamente qualsiasi situazione di pericolo**
- **non rimuovono e non modificano i dispositivi di sicurezza, non compiono manovre pericolose**
- Partecipano a programmi di formazione e addestramento
- Si sottopongono ai controlli sanitari
- In caso di appalto espongono tessera di riconoscimento

## DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DI IMPRESA FAMILIARE E AI **LAVORATORI AUTONOMI** – ART. 21

---

Sono ricompresi anche **coltivatori diretti, soci società semplici in campo agricolo, artigiani e piccoli commercianti**

### Obblighi:

- **Utilizzare attrezzature conformi al titolo III (nonché idonee opere provvisorie (conformi al titolo IV))**
- **Munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al titolo III**
- Tesseratura di riconoscimento, quando operano presso altri luoghi di lavoro

### Interventi facoltativi:

Sorveglianza sanitaria

Partecipazione a corsi di formazione

# ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

---

## PROGETTISTI - ART. 22

Rispettare i principi generali di prevenzione nelle scelte progettuali e tecniche e scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di sicurezza conformi a leggi e regolamenti vigenti

## FABBRICANTI E FORNITORI - ART. 23

Vietata fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di **attrezzature, DPI e impianti** non rispondenti a leggi e regolamenti

In caso di leasing il concedente deve garantire la presenza delle attestazioni di conformità previste

## INSTALLATORI - ART. 24

Attenersi alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dai fabbricanti

## OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE - ART. 25

---

- Collabora con D.L. e S.P.P. **alla VDR, alla predisposizione misure di tutela della salute, alla informazione e formazione, alla organizzazione del P.S.**
- Programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria**
- **Istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio** (custodia concordata)
- Alla cessazione dell'incarico consegna al D.L. la documentazione sanitaria
- Consegna copia documentazione sanitaria ai lavoratori che cessano l'attività. L'originale viene conservata dal D.L. per almeno 10 anni
- **Durante la visita di idoneità all'assunzione acquisisce la cartella sanitaria precedente**
- Relazione annuale alle ASL sui risultati della sorveglianza sanitaria
- **Informa lavoratori e RLS sulla sorveglianza sanitaria (tipologia esami e risultati)**
- Comunica per iscritto al D.L. al RSPP e agli RLS i risultati anonimi collettivi
- **Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno**

## Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

### Il datore di lavoro, **in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi**

all'interno della propria azienda, ..... omissis ..... sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) **verifica la loro idoneità tecnico-professionale** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. In attesa del decreto sulla qualificazione delle imprese, deve essere acquisito:
  - 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
  - 2) autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali
- b) **fornisce loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate**

## Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

---

### I datori di lavoro (committente, appaltatore e subappaltatori)

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

Il datore di lavoro **committente** promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** con le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, in caso di rischio basso, un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza adeguate per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento



## Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

---

**Il DUVRI è allegato al contratto d'appalto** e adeguato all'evoluzione dei lavori. Non si applica ai rischi propri delle imprese appaltatrici

A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle OO.SS.

In caso di appalti pubblici:

- Il DUVRI è redatto dal titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto
- il committente redige il DUVRI con una valutazione dei rischi standard, mentre il D.L. dove verrà eseguito il contratto, prima dell'inizio dei lavori integra il DUVRI con i rischi specifici da interferenza
- chi aggiudica deve valutare che **il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza** nonché congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori

## Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

---

Fermo restando la cooperazione e coordinamento, **il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori di durata non superiore ai 5 uomini-giorno**, sempre che non comportino rischi particolari:

- rischio incendio elevato, ambienti confinati, presenza di cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, o di atmosfere esplosive
- altri rischi allegato XI: seppellimento o caduta dall'alto, esposizione a sostanze chimiche o biologiche, radiazioni ionizzanti, linee elettriche aeree, annegamento, pozzi e sotterranei, lavori subacquei e in cassoni aria compressa, esplosivi, montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti)

Per uomini-giorno si intende la somma delle giornate di lavoro necessarie per i lavori con riferimento all'anno dall'inizio dei lavori

## Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

---

Ferme restando la responsabilità per mancato pagamento di retribuzioni e contributi, **il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per tutti i danni ai loro lavoratori non indennizzati INAIL**

Non si applica ai danni conseguenti ai rischi propri delle imprese

**Nei singoli contratti di appalto devono essere indicati (pena nullità) i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.** Questi costi non sono soggetti a ribasso

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le OO.SS

Il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di **tessera di riconoscimento** con fotografia, dati del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e, nei cantieri, data di assunzione

**Gli appaltatori devono segnalare al committente la funzione del preposto**

## Art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi **tramite crediti**

---

- Dal 1 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono possedere la specifica «patente»
- La patente è dotata di un punteggio iniziale (30 crediti aumentabili in base a diversi parametri) e per operare nei cantieri la dotazione deve essere almeno di 15 crediti
- Decurtazione di crediti in caso di accertate violazioni o in caso di infortunio con accertate responsabilità all'interno dell'impresa
- Sospensione della patente in caso di infortunio mortale imputabile ai responsabili dell'impresa

*DPR 177/11 - sistema di qualificazione di imprese e autonomi che operano in ambienti confinati*

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

---

- Riguarda **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli di gruppi esposti a rischi particolari, quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, **lavoratrici in gravidanza**, a **differenze di genere**, di età, di paese di provenienza e alla **tipologia contrattuale**.
- La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata con riferimento alle indicazioni della Commissione consultiva permanente
- In caso di costituzione di nuova impresa: valutazione immediata e documento entro 90 gg

segue ....

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

---

- **DVR con data certa** o attestata da firme dei soggetti coinvolti (DL – RSPP – MC – RLS) deve contenere:
  - a) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri seguiti
  - b) Misure di prevenzione e protezione attuate e DPI
  - c) Programma misure per miglioramento
  - d) Procedure per attuazione misure previste e ruoli che vi debbono provvedere
  - e) Nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente
  - f) Mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono esperienza, formazione e addestramento

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Art. 29 – Modalità di effettuazione della VDR

---

- Il D.L. effettua la VDR in **collaborazione con RSPP e Medico Competente** (per attività soggette a sorveglianza sanitaria)
- **Consultazione con RLS**
- **Rielaborazione di VDR e documento per modifiche significative o evoluzione tecnica, in seguito a infortuni significativi o sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria** (entro 30 gg dalle cause)
- Documento custodito presso l'unità produttiva
- Nelle aziende fino a 50 lavoratori possibili **procedure standardizzate** (non si applica alle aziende con obbligo SPP interno e alle aziende con rischi chimici, biologici, cancerogeni e ATEX)

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

---

- Per evitare responsabilità (D.Lgs. 231/01) il MOG adottato deve assicurare:
  - a) il rispetto degli standard di legge (attrezzature, impianti, luoghi, agenti chimici, fisici, biologici)
  - b) la VDR e alla predisposizione misure di prevenzione e protezione
  - c) Le attività organizzative (emergenza, P.S., appalti, riunioni periodiche e consultazione RLS)
  - d) La sorveglianza sanitaria
  - e) La informazione e la formazione
  - f) La vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
  - g) L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie
  - h) Le verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure
- Articolazione di funzioni, competenze e poteri per valutazione, gestione e controllo del rischio, sistema sanzionatorio. Registrazione delle attività
- Sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle misure adottate; riesame ed eventuale modifica del modello



# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Art. 31

---

- **Il D.L. organizza il SPP interno o incarica soggetti esterni (numero di persone sufficiente). Obbligo di servizio e RSPP interno:**
  - Aziende a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 ora D.Lgs. 105/15)
  - Centrali termoelettriche
  - Impianti e installazioni soggetti al D.Lgs. 230/95 (ora D.Lgs. 101/20)
  - Aziende fabbricazione e deposito esplosivi
  - Aziende industriali con oltre 200 lavoratori
  - Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
  - Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
  
- **Gli addetti e il responsabile devono possedere **capacità e requisiti di cui all'art. 32**. Non possono subire pregiudizio**
  
- **Anche con soggetti esterni il D.L. non è esonerato dalle responsabilità**
  
- **Più unità produttive o gruppi di imprese: possibile unico SPP**

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

---

## **Art. 32 – Capacità e requisiti di addetti e responsabili dei S.P.P.**

- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Frequenza, con verifica apprendimento, a specifici corsi (ASR 7/7/16)
- Obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento (vedi ASR)

## **Art. 34 – Svolgimento diretto da parte del D.L. dei compiti di RSPP**

- Possibilità esclusa nelle aziende con obbligo di SPP interno
- Corsi di formazione di durata compresa tra 16 e 48 ore (vedi ASR)
- Obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento (vedi ASR)
- Possibilità di svolgere funzioni “primo soccorso” e “antincendio”

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Art. 33 – Compiti

---

- Valutare i rischi, individuare ed elaborare le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo
- Elaborare procedure di sicurezza
- Proporre programmi di informazione e formazione
- Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica
- Fornire informazioni ai lavoratori

## ART. 35 – RIUNIONE PERIODICA

---

- **Riunione periodica almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, con redazione di verbale**
- Riunione anche in caso di eventi significativi o variazioni delle condizioni di rischio
- Aziende con meno di 15 lavoratori: il RLS può richiedere la riunione
- **Partecipano: D.L. o rappresentante, RSPP, M.C., RLS**
- Argomenti in esame: DVR, andamento infortuni e malattie professionali, scelta DPI, programmi di informazione e formazione
- Possibilità di individuare codici di comportamento o buone prassi e obiettivi di miglioramento nell'ambito di un SGS

# FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## Art. 36 – Informazione

---

Informazione a cura del D.L. su:

- rischi per salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa
- pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose
- norme e disposizioni di sicurezza
- misure di prevenzione e protezione
- procedure di primo soccorso e di emergenza
- nominativi RSPP, M.C., addetti primo soccorso ed emergenza

**Contenuto facilmente comprensibile e preventiva verifica  
comprensione lingua in caso di lavoratori immigrati**

# FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## Art. 37 – Formazione dei lavoratori e RLS

---

- Il D.L. assicura ai lavoratori **formazione sufficiente e adeguata** (contenuti definiti da ASR)
- Entro il 30/6/22 nuovo Accordo Stato Regioni che accorpa i precedenti con:
  - ✓ Contenuti minimi e modalità per formazione Datori di Lavoro
  - ✓ Modalità per verifica apprendimento e verifica efficacia per tutti i corsi
  - ✓ Monitoraggio e controllo di soggetti formatori e soggetti destinatari
- Formazione all’inizio del rapporto di lavoro, per trasferimento e per introduzione di nuove tecnologie o sostanze pericolose
- Ripetizione periodica della formazione

# FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## Art. 37 – Formazione dei lavoratori e RLS

---

- Addestramento effettuato da esperto sul luogo di **lavoro (prova pratica ed esercitazione)**. **Tracciamento con registrazione**
- Formazione e aggiornamento per **datori di lavoro** dirigenti e preposti (**vedi nuovo ASR**)
- **Formazione dei preposti solo «in presenza» e ripetuta ogni 2 anni**
- **Formazione per addetti emergenza e primo soccorso**
- **Formazione per RLS:** durata minima 32 ore, aggiornamento minimo 4 h/anno per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 h con più di 50 lavoratori)
- **Contenuto facilmente comprensibile e preventiva verifica della comprensione della lingua in caso di lavoratori immigrati**

# SORVEGLIANZA SANITARIA

## **Art. 38 – Titoli e requisiti del Medico Competente**

Specializzazione o docenza in medicina del lavoro o altri indirizzi assimilabili; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; oppure autorizzazione di cui art. 55 D.Lgs. 277/91

## **Art. 39 – Svolgimento dell'attività di M. C.**

- Attività svolta secondo codice etico ICOH e incompatibilità tra attività di vigilanza e medico competente
- Per esami specialistici collaborazione con altri specialisti e possibili più medici in caso di più unità produttive, con medico coordinatore

## **Art. 40 – Rapporti del M. C. con il S.S.N.**

Trasmette via telematica alle ASL ogni anno relazione sanitaria. Le Regioni inviano all'INAIL le informazioni aggregate dalle ASL.



# SORVEGLIANZA SANITARIA

## art. 41

---

- Sorveglianza sanitaria **quando previsto dalle norme** e dalle direttive UE, quando indicato dalla Commissione consultiva, **e quando richiesto dal lavoratore**. Vietate visite per accertare gravidanza
- Include esami clinici e biologici e comprende: visita medica preventiva e periodica (una volta/anno se non previsto dalla norma), visita su richiesta del lavoratore e per cambio mansione, visita alla cessazione nei casi previsti, visita preassuntiva e visita dopo assenza > 60 gg
- Il M.C. esprime **giudizi di idoneità**, idoneità parziale, temporanea o con prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente, e informa il D.L. e il lavoratore. E' ammesso ricorso alla ASL
- **In caso di inidoneità il D.L. attua le misure del M.C. e adibisce il lavoratore ad altra mansione mantenendo retribuzione e qualifica (art. 42)**

# GESTIONE DELLE EMERGENZE

## Compiti del Datore di lavoro

---

- Organizza i rapporti con i servizi pubblici (P.S., antincendio ed emergenza)
- **Designa i componenti della squadra di emergenza e primo soccorso, considerando le dimensioni e i rischi dell'azienda. I lavoratori incaricati non possono rifiutare la designazione**
- Procede alla loro **formazione** e fornisce le attrezzature adeguate
- Informa i lavoratori sui pericoli gravi e immediati e quando cessare l'attività
- Programma e adotta i provvedimenti in caso di pericolo grave e immediato
- Garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei al livello di rischio

### **Art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana o prende misure d'emergenza, se non può contattare un superiore, non può subire pregiudizio

# GESTIONE DELLE EMERGENZE

---

## Art. 45 – Primo soccorso

- Il D.L. organizza il primo soccorso e l'assistenza medica di emergenza
- Attrezzature, requisiti e formazione sono individuati nel D.M. n. 388/03

## Art. 46 – Prevenzione incendi

- Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori
- D.M. definiscono misure da adottare, metodi di controllo, criteri per la gestione delle emergenze e caratteristiche del servizio antincendio
- Disciplina e controllo su prevenzione incendi è competenza VVF

# RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA R.L.S.

---

## Art. 47 – R.L.S.

- In tutte le aziende è eletto o designato il RLS (fino a 15 dip. eletto o RLS territoriale; oltre 15 dip. interno RSA). Se non eletto in azienda le funzioni sono svolte dal RLST o di sito
- Numero, criteri elezione e tempo a disposizione sono definiti in sede di contrattazione (minimo: 1 fino a 200 lavoratori, 3 fino a 1000, 6 oltre 1000)

## Art. 48 – R.L.S. territoriale

- Esercita le funzioni dove non è stato eletto o designato il RLS. Queste aziende partecipano al fondo di presso INAIL. Il fondo o l'O.P. comunicano il nominativo
- Percorso formativo: almeno 64 ore e 8 ore/anno di aggiornamento

## Art. 49 – R.L.S. di sito produttivo

Sono individuati tra gli RLS aziendali nei grandi siti con più aziende

## Art. 50 – ATTRIBUZIONI del RLS

---

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato sulla VDR e sulla programmazione della prevenzione in azienda
- È consultato su designazione RSPP, ASPP e addetti emergenza, nonché su organizzazione della formazione
- Riceve copia DVR e DUVRI e tutte le informazioni e i documenti inerenti salute e sicurezza. È tenuto al segreto industriale. Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve adeguata formazione
- Promuove l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione, formula osservazione durante visite ispettive e propone attività di prevenzione
- Avverte i responsabili dei rischi e può far ricorso alle autorità competenti
- Dispone di tempo, mezzi e spazi necessari e non può subire pregiudizio
- La funzione è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP

# ORGANISMI PARITETICI

---

- **Ministero del lavoro istituisce repertorio e definisce criteri identificativi, sentite le associazioni datoriali e sindacali**
- Prima istanza controversie su rappresentanza, informazione e formazione
- Possono supportare tecnicamente le imprese ed effettuare sopralluoghi
- Su richiesta rilasciano attestati (es. **asseverazione su adozione SGS**); gli organi di vigilanza tengono conto ai fini programmazione attività (istituzione di specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti)
- Possono effettuare sopralluoghi nelle aziende, purché dispongano di personale competente
- Relazione annuale al Comitato art. 7 sull'attività svolta

# ORGANISMI PARITETICI

---

- Comunicano ad aziende e organi di vigilanza i nominativi RLST
- **Comunicano annualmente a INL e INAIL:**
  - **le imprese che hanno aderito e quelle che hanno svolto formazione,**
  - **i nominativi degli RLST**
  - **le asseverazioni rilasciate**
- **I dati sopraindicati servono per individuare le priorità nella programmazione della vigilanza**
- Presso INAIL fondo di sostegno alle attività RLST, O.P. e formazione dei D.L. finanziato dalle aziende senza RLS e, parzialmente, da INAIL (modalità di funzionamento e riparto risorse definiti con decreto)
- Il RLST invia una relazione annuale al Fondo

# SANZIONI

(con Decreto 20/09/2023 sono state rivalutate del 15,9%)

## ➤ Datore di lavoro e dirigente (art. 55)

- ✓ Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da **3.559,6** a **9.112,57 €** omissione VDR e nomina RSPP, no corso DL-RSPP
- ✓ Ammenda da **2.847,67** a **5.695,36 €** - DVR incompleto (da **1.423,83** a **2.847,67**)

### Altre sanzioni:

- ✓ Arresto da 2 a 4 mesi o ammende variabili da **1.067,88** a **5.695,36 €**
- ✓ Sanzioni amministrative variabili da **71,19** a **9.397,33 €**

## ➤ Preposto (art. 56):

Arresto fino a 2 mesi o ammende fino a **1.708,61 €**

## ➤ Lavoratori (art. 59):

- ✓ Arresto fino a 1 mese o ammenda da **284,75** a **854,30 €**
- ✓ Sanzione amministrativa da **71,19** a **427,14 €**



# SANZIONI

**(con Decreto 20/09/2023 sono state rivalutate del 15,9%)**

---

➤ **Progettisti (art. 57):**

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da **2.135,36 a 8.543,02 €**

➤ **Fabbricanti e fornitori (art. 57):**

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da **14.238,38 a 56.953,56 €**

➤ **Installatori (art. 57):**

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da **1.708,61 a 7.403,96 €**

➤ **Medico competente (art. 58):**

Arresto fino a 3 mesi o ammende da **284,77 a 2.278,14 €** - Sanzioni amministrative da **854,30 a 5.695,36 €**

➤ **Impresa familiare, autonomi, soci società semplici (art. 60):**

Arresto fino a 1 mese o ammenda da **284,77 a 854,30 €** - Sanzioni amministrative da **71,19 a 427,14 €**

# DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

---

## **Esercizio di fatto di poteri direttivi – art. 299**

Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano su chi in concreto esercita tali poteri giuridici, indipendentemente dalla regolare investitura

## **Modifiche al D.Lgs. 231/01 – art. 300**

Indicare le sanzioni all'Ente (pecuniarie e interdittive) in caso di omicidio colposo o di lesioni personali determinate da violazioni di norme per la salute e sicurezza sul lavoro.

## **Potere di disposizione – art. 302 bis**

Potere degli organi di vigilanza per non corretta adozione di norme tecniche e buone prassi (se adottate dal D.L.). E' possibile ricorso gerarchico